

DICHIARAZIONI***Le principali novità del modello 770/2021***

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **modello 770/2021**, relativo al **periodo d'imposta 2020**, deve essere **presentato entro il 2 novembre 2021**, in quanto il 31 ottobre, giorno di scadenza, e il 1° novembre successivo, sono festivi, come previsto dall'[articolo 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998](#).

Le novità più significative del modello 770/2021 riguardano i **quadri ST**, relativo alle “**Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive**”, **SV**, relativo alle “**Trattenute di addizionali comunali all'Irpef**” e **SX**, riguardante il “**Riepilogo dei crediti e delle compensazioni**”.

In particolare, nei quadri ST, sezione I e II, SV sono inseriti i seguenti campi:

- **15**, dedicato alla “**Sospensione Covid – Nota**”;
- **16**, dedicato alla “**Sospensione Covid – Importo sospeso**”.

Tali campi devono essere compilati, da parte dei **sostituti di imposta**, qualora, essendone legittimati, **non hanno effettuato**, nel corso del periodo 2020, in tutto o in parte i **versamenti dovuti nelle scadenze previste**, avvalendosi delle **disposizioni di sospensione** emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da **Covid-19**.

All'interno del **campo 15** devono essere indicati i **codici numerici collegati alla singola sospensione**, mentre nel **campo 16** deve essere indicato il **totale dell'importo dei versamenti sospesi** in virtù delle disposizioni normative individuate nel campo precedente.

Nel quadro SX deve essere indicato, nel **rigo SX1, colonna 5**, l'eventuale **credito riconosciuto a seguito di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto**, ai sensi dell'[articolo 150, comma 2, D.L. 34/2020](#).

Si tratta del credito pari al **30 per cento**, inserito nel **campo 475 delle Certificazioni uniche per lavoro dipendente o 22 delle Certificazioni uniche per lavoro autonomo**, trasmesse ed

utilizzabile senza limite di importo in compensazione.

Di seguito, sempre nel **rigo SX1**, all'interno della **colonna 6**, deve essere indicato il **credito del premio erogato ai lavoratori dipendenti**, ai sensi dell'[articolo 63 D.L. 18/2020](#).

Si tratta del premio, inserito nel **campo 476 delle Certificazioni uniche** trasmesse, **pari a 100 euro**, disposto a favore dei lavoratori dipendenti titolari, nel periodo di imposta 2019, di **redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro**, che durante l'emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera nella **forma di "lavoro agile"**.

Tale premio, rapportato al **numero dei giorni di lavoro** svolti nella **sede di lavoro**, è stato erogato direttamente da parte del datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Sempre nel quadro SX deve essere indicato, nel **rigo SX49**, il **trattamento integrativo erogato ai lavoratori dipendenti o assimilati**, ai sensi dell'[articolo 1 D.L. 3/2020](#).

Si tratta dell'importo, calcolato in base al numero di giorni lavorativi **a partire dal 1° luglio 2020**, pari a **600 euro**, nell'ipotesi che il **reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro**.

Ai fini della compilazione, il rigo SX49 si compone di **cinque colonne**:

- nella **colonna 2** (non è presente la colonna 1) deve essere indicato l'**ammontare del credito maturato nell'anno**;
- nella **colonna 3** deve essere indicato l'**ammontare del credito**, relativo al trattamento integrativo, **riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto di imposta in sede di conguaglio**;
- nella **colonna 4** deve essere indicato l'**ammontare del credito**, relativo al trattamento integrativo, **riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto di imposta successivamente** alle operazioni di conguaglio di fine anno;
- nella **colonna 5** deve essere indicato l'**ammontare del credito utilizzato nel modello F24 fino al 16 marzo 2021**;
- nella **colonna 6** deve essere indicato il **credito che residua e che può essere utilizzato** (anche già utilizzato dopo il 16.03.2021).

Si ricorda che è data facoltà di **suddividere il modello 770** inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV e SX.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché il sostituto abbia trasmesso, nei termini previsti dall'[articolo 4 D.P.R. 322/1998](#), le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, le Comunicazioni Certificazioni uniche lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e, se richiesto, le Certificazioni degli utili.